

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 – 2026
(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti)**

**COMUNE DI VALCHIUSA
Città Metropolitana di Torino**

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di

utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

Con Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, si sono apportate modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La Legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2024/2026 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *"contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di*

edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.”

- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.
- Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) **è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,**

2024, 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre, chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

C. Le disposizioni recate dalla Legge di bilancio 2024 (in corso di perfezionamento), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 27/29 che, Per gli Enti locali, dispongono che gli oneri per il prossimo rinnovo contrattuale sono a carico dei propri bilanci, e che i relativi incrementi a decorrere dal 2024 sono determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale: ciò si traduce in una previsione di incremento che si avvicina, per ciascuna amministrazione, al 5,8% del monte salari del personale in servizio. E' inoltre previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale misura riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, in applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023 (anticipo rinnovo contratti pubblici, misura facoltativa per gli Enti locali).

- Del comma 70 in materia di semplificazioni per l'affidamento della progettazione già previste dall'articolo 1, c. 4 del dl 32/2019;
- Del comma 71 che interviene sul comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (che ha istituito la cd. "nuova IMU"), in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto;
- Del comma 72 che, limitatamente al 2023, dispone che si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti l'IMU e la TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.
- Il comma 177 che prevede un sostegno economico (Bonus Asilo nido) di 3.600 euro a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro.
- I commi 210/2016 che istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui. A tale fine vengono abrogati: «il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»; «il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»; «il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»; «il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».

In particolare, il nuovo fondo servirà per realizzare: a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva; c) turismo accessibile; d) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; e) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare; f) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione; g) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità; a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

- Il comma 485 che modifica, In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), l'articolo 51 della legge 160/2019;
- I commi 494/501 che rimodulano il Fondo di solidarietà comunale e istituiscono il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;
- I commi 502/503 che istituiscono un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale; Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022;

- I commi 506/510 che prevedono nuove modalità di regolazione finale delle risorse Covid 2020-2022;
- I commi 533/535 che stabiliscono, per il quinquennio 2024-2028, un taglio di risorse a carico dei comuni per 200 milioni annui. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente
--

Risultanze della popolazione

SINTESI DATI DEMOGRAFICI AGGIORNATI AL 2021.

Popolazione (N.) 1.003

Famiglie (N.) 545

Maschi (%) 48,4

Femmine (%) 51,6

Stranieri (%) 4,3

Età Media (Anni) 51,3

Variazione % Media Annuale
(2016/2021) **-0,78**

Andamento storico popolazione residente

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.150	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.144	-6	-0,52%	-	-
2003	31 dicembre	1.140	-4	-0,35%	619	1,81
2004	31 dicembre	1.127	-13	-1,14%	624	1,79
2005	31 dicembre	1.126	-1	-0,09%	616	1,81
2006	31 dicembre	1.138	+12	+1,07%	617	1,82
2007	31 dicembre	1.148	+10	+0,88%	624	1,82
2008	31 dicembre	1.137	-11	-0,96%	617	1,82
2009	31 dicembre	1.143	+6	+0,53%	625	1,81
2010	31 dicembre	1.116	-27	-2,36%	610	1,81
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.123	+7	+0,63%	612	1,81
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.106	-17	-1,51%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.080	-36	-3,23%	604	1,77
2012	31 dicembre	1.066	-14	-1,30%	586	1,79
2013	31 dicembre	1.061	-5	-0,47%	584	1,79
2014	31 dicembre	1.060	-1	-0,09%	583	1,79
2015	31 dicembre	1.048	-12	-1,13%	568	1,82
2016	31 dicembre	1.043	-5	-0,48%	566	1,81
2017	31 dicembre	1.027	-16	-1,53%	558	1,80
2018*	31 dicembre	1.032	+5	+0,49%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.030	-2	-0,19%	554,47	1,81
2020*	31 dicembre	987	-43	-4,17%	(v)	(v)

2021*	31 dicembre	1.003	+16	+1,62%	(v)	(v)
--------------	-------------	--------------	------------	---------------	-----	-----

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

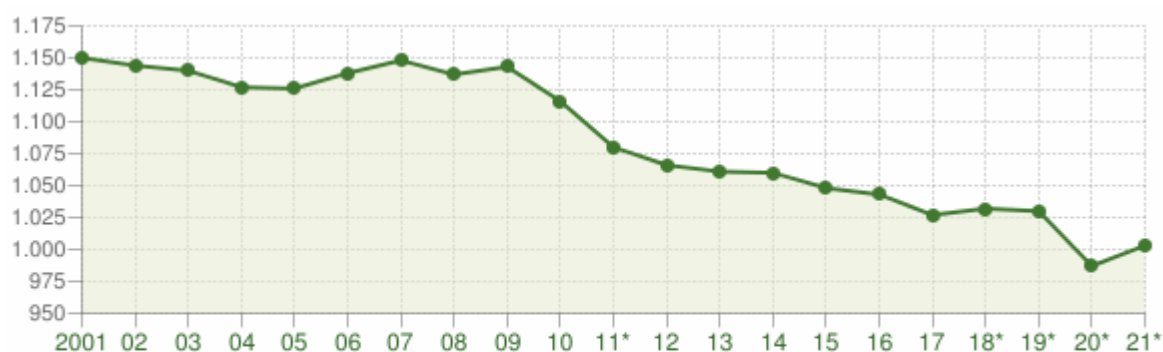
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Valchiusa** dal 2001 al 2021. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Valchiusa è un [nuovo comune istituito il 1° gennaio 2019](#). La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI VALCHIUSSA (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	6	-	24	-	-18
2003	1 gennaio-31 dicembre	5	-1	29	+5	-24
2004	1 gennaio-31 dicembre	7	+2	25	-4	-18
2005	1 gennaio-31 dicembre	9	+2	24	-1	-15
2006	1 gennaio-31 dicembre	6	-3	10	-14	-4
2007	1 gennaio-31 dicembre	3	-3	13	+3	-10
2008	1 gennaio-31 dicembre	3	0	15	+2	-12
2009	1 gennaio-31 dicembre	10	+7	11	-4	-1
2010	1 gennaio-31 dicembre	5	-5	19	+8	-14
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	6	+1	19	0	-13
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	3	-3	8	-11	-5
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	9	+4	27	+8	-18

2012	1 gennaio-31 dicembre	4	-5	15	-12	-11
2013	1 gennaio-31 dicembre	8	+4	23	+8	-15
2014	1 gennaio-31 dicembre	3	-5	18	-5	-15
2015	1 gennaio-31 dicembre	8	+5	24	+6	-16
2016	1 gennaio-31 dicembre	4	-4	22	-2	-18
2017	1 gennaio-31 dicembre	3	-1	18	-4	-15
2018*	1 gennaio-31 dicembre	5	+2	17	-1	-12
2019*	1 gennaio-31 dicembre	3	-2	19	+2	-16
2020*	1 gennaio-31 dicembre	5	+2	38	+19	-33
2021*	1 gennaio-31 dicembre	4	-1	14	-24	-10

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Risultanze del Territorio

Superficie kmq 49,63

Densità abitativa (abitanti/kmq) 20,2

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Segreteria
- Personale
- Archivio e protocollo
- Anagrafe e stato civile
- Inventario e gestione beni comunali
- Gestione dei cimiteri comunali
- Manutenzione verde pubblico
- Servizio sgombero neve
- Polizia locale

Servizi gestiti in forma associata dall'unione comuni montani Valchiusella

- Finanziario e tributi
- Lavori pubblici
- Urbanistica ed edilizia privata
- Servizi scolastici
- Protezione civile

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizi socio assistenziali affidati a IN.RE.TE.
- Servizio idrico affidato a SMAT s.p.a.
- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti affidato a Consorzio Canavesano Ambiente

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

- Consorzio IN.RE.TE.
- Consorzio Canavesano Ambiente
- Consorzio forestale del Canavese

Società partecipate

- SMAT s.p.a.
- GAL valli del Canavese S.c.r.l.
- VICO ENERGIA S.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ivrea del 06.072022, nei confronti della quale il comune vanta un credito di € 975.507,82 postergato, risultante tra i residui attivi ma coperto interamente dal fondo crediti di dubbia esigibilità inserito nel risultato di amministrazione del rendiconto anno 2019.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa

Fondo cassa al 31/12/2022 € 1.233.025,92

Fondo cassa al 31/12/2021 € 974.067,66

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel triennio precedente non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Livello di indebitamento

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Residuo debito	1.278.613,17	1.225.924,31	1.155.577,24
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	52.688,86	70.347,07	64.125,08
Estinzioni anticipate			

Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	1.225.924,31	1.155.577,24	1.091.452,16

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Oneri finanziari	51.688,36	49.146,45	46.610,86
Quota capitale	52.688,86	70.347,07	64.125,08
Totale fine anno	104.377,22	119.493,52	110.735,94

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nessun debito fuori bilancio accertato e riconosciuto nel triennio precedente.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nessun disavanzo rilevato.

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessun disavanzo rilevato.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 dicembre 2023

Categoria	Numero	Tempo pieno	Part-time (18 ore)	
C5	1	1		in servizio
C4	1	1		in servizio
B5	1	1		in comando all'Unione
D1	1	1		In comando all'Unione
Totali	4	4		

Attualmente il personale in servizio presso il Comune di Valchiusa risulta essere pari a n. 4 unità ed è strutturata come segue:

DIPENDENTE	INQUADRAMENTO	MANSIONE
Paola Alessandria	C5 t. ind.	Istr. Amminist. Servizi demografici
Silvia Fra	C4 t. ind.	Istr. Ammin. Segreteria protocollo

Silvia Maffeo	D1 t.ind.	Istr. Diret. Ufficio Tecnico (Unione)
Adele Longo	B5 t. ind.	Applicato ammin. Tributi (Unione)

Presso il Comune di Valchiusa è presidiata unicamente l'Area denominata "Amministrativa e Commercio", mentre l'Area Finanziaria e l'Area Tecnica sono demandate all'Unione di Comuni montani Valchiusella, presso la quale sono state comandate le risorse indicate nella tabella.

Per l'anno 2024 è prevista l'assunzione di una unità di personale cat D1 a tempo pieno p ed indeterminato quale responsabile dell'area Amministrativa ed un due tecnici cat C1 a part-time e determinato.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Dalla tabella seguente, riportante i dati sintetici e riepilogativi che si intendono assumere a riferimento per la successiva elaborazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 si rileva il rispetto programmatico dei vincoli di finanza pubblica per il triennio di valenza del DUPS:

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2024a	2025a	2026a
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	661.200,00	661.200,00	661.200,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	328.560,00	328.560,00	328.560,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	309.890,00	299.890,00	299.890,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	1.299.650,00	1.289.650,00	1.289.650,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	1.243.350,00	1.230.950,00	1.228.450,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	56.300,00	58.700,00	61.200,00
TOTALE SPESE CORRENTI		1.299.650,00	1.289.650,00	1.289.650,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	1.827.132,28	196.000,00	196.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	1.827.132,28	196.000,00	196.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	1.827.132,28	196.000,00	196.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Fiscalità Locale

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

Con la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

La legge 160/2019 disciplina, ai commi 816 e seguenti, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che, a decorrere dal 2021, "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

A partire dall'esercizio 2021, pertanto, l'Ente ha provveduto ad applicare il nuovo Canone, dotandosi preliminarmente di specifico regolamento.

Il comma 817 prevede che il Canone debba essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'Amministrazione non si è avvalsa di tale facoltà e pertanto ha provveduto ad iscrivere nei bilanci di previsione una previsione di gettito congrua con la somma del gettito storico dei canoni e tributi sostituiti.

I commi 837 e seguenti disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

L'Ente ha provveduto a:

- Prendere atto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/05/2022, del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, validato dal Consorzio Canavesano Ambiente, da cui emerge un costo complessivo di € 186.579,00 per l'anno 2022; si evidenzia che il costo pro-capite del servizio per il Comune di Valchiusa si aggira intorno a 185 € per abitante a fronte del costo medio della Regione Piemonte di € 184,81 e di quello nazionale di € 194,47;
- Confermare il PEF e le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2023;
- Approvare le aliquote IMU e Addizionale IRPEF per l'anno 2023.

L'Amministrazione propone di confermare anche per il triennio 2024/2026 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Politiche del prelievo per il triennio 2024-2026.

Per il triennio 2024-2026 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	2023	Nuova programmazione		
		2024	2025	20256
FPV Parte Corrente	32.831,31			
FPV Parte Capitale	636.961,46			
Avanzo amm.ne	239.884,24			
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	674.808,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00
2°Trasferimenti correnti	399.215,91	328.560,00	328.560,00	328.560,00
3°Entrate extratributarie	388.986,96	309.890,00	299.890,00	299.890,00
4°Entrate in conto capitale	2.824.507,61	1.827.132,28	196.000,00	196.000,00
6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	800.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
Totale	5.997.195,49	3.920.782,28	2.279.650,00	2.279.650,00

Ricorso all'indebitamento

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2024/2026.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione della spesa corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'andamento delle entrate tributarie e della quantificazione del Fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nello svolgimento in via prioritaria dei servizi essenziali

E' stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2024-2026 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli

		Nuova programmazione		
Titoli	2023	2024	2025	2026
1° Spese correnti	1.384.342,18	1.243.350,00	1.230.950,00	1.228.450,00
2° Spese conto capitale	3.746.453,31	1.827.132,28	196.000,00	196.000,00
4° Rimborso prestiti	66.400,00	56.300,00	58.700,00	61.200,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	800.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
Totale	5.997.195,49	3.920.782,28	2.279.650,00	2.279.650,00

Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le

conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”

L'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della “programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale” per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo “valore soglia”, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di “valore soglia” è stata determinata nel 28,6%. La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del “valore soglia” non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al “valore soglia” la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024 e del 28,6% per il 2025.

La Corte dei Conti, da ultimo la Sezione Regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 41/2023/PRSP dell'8 febbraio 2023, ha chiarito che *“La nuova disciplina delle facoltà assunzionali prevista unicamente per il personale a tempo indeterminato, sostituendo la normazione preesistente informata al criterio del c.d. turn over, sottende la logica della effettiva “sostenibilità” della spesa per la nuova assunzione, ossia della c.d. sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti. Qualora il predetto rapporto sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del nuovo valore soglia, la cui individuazione è stata demandata ad apposito decreto ministeriale,*

successivamente approvato con il DPCM del 17 marzo 2020, non rileva l'avvenuto rispetto del limite quantitativo di spesa massima di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potendo lo stesso essere superato per le nuove assunzioni. Si richiama, in proposito, la norma di raccordo tra le due discipline, qual è l'art. 7, comma 1, DPCM 17.03.2020 che reca la seguente previsione: "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ne deriva, come già chiarito da questa Sezione, la permanenza a carico del Comune dell'obbligo di rispettare il tetto di spesa fissato dal comma 557 quater, citato, che pertanto non è stato abrogato dalla novella legislativa sulle assunzioni da parte delle autonomie territoriali; del pari non risulta abrogata la sanzione comminata in caso di illegittimo sfioramento tetto de quo che trova applicazione nell'anno ad esso successivo (ad esempio, nel 2020 nell'ipotesi di violazione del limite ex comma 557, citato, avvenuta nel 2019).

Solo qualora il Comune sia in regola con il predetto limite, può procedere al reclutamento a tempo indeterminato di nuovo personale, sulla base e nei termini previsti dalla predetta normativa, primaria e secondaria, recata rispettivamente dall'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 e dalle norme del decreto attuativo 17 marzo 2020; la maggiore spesa contratta per le nuove assunzioni, difatti, non si computa ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa in commento (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2020/PAR)."

- in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 2020 il Comune Valchiusa si trova nella fascia dei comuni virtuosi in quanto inferiore al 28,6% del rapporto entrate correnti – spese di personale;
- in base a quanto stabilito dall'art. 5 il Comune di Valchiusa potrà procedere, nel 2024, ad aumentare la propria spesa del personale del 35% della spesa registrata e risultante dal rendiconto 2018;
- il Comune di Valchiusa rientra sia nei limiti della spesa di personale imposti dall'art. 562 della Legge 27 dicembre 2006, 296 sia nei limiti imposti dall'art. 33, co. 2 del D.L. 34/2019.

A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2024/2026, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l’ordine stabilito dall’allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell’anno, previa approvazione da parte dell’organo competente; un intervento non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell’elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie.

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2024-2026					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2024	2025	2026	Nel triennio

1	Cap. 4032/99 - Proventi da BIM	146.000,00	146.000,00	146.000,00	438.000,00
2	Cap. 4008/4 - Contributo Ministeriale fondi confinanti	1.620.962,46	0,00	0,00	1.620.962,46
3	Cap. 4045/9 - Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Cap. 4045/9 - Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
5	Cap. 4035/99 - Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	10.169,82	10.000,00	10.000,00	30.169,82
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°)		1.827.132,28	196.000,00	196.000,00	2.219.132,28

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2024-2026 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2024-2026							
Oggetto			Importo				
	2024	Fin	2025	Fin	2026	Fin	Totale
Lavori di efficientamento energetico Caserma Carabinieri	50.000,00	3	0,00		0,00		50.000,00
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	0,00		40.000,00	4	40.000,00	4	80.000,00
Ristrutturazione edificio ex R.T.M.	1.620.962,46	2	0,00		0,00		1.620.962,46
Contributo costruzione dell'asilo nido di valle	40.457,79	1	0,00		0,00		48.000,00
Riquilificazione via Giorno in frazione Drusacco	76.000,00	1	0,00		0,00		76.000,00

Straordinaria manut. campo tennis scuola Saudino	22.169,82	1+5	0,00		0,00		22.169,82
Progettazione opere urbanizzazione primaria e secondaria	10.000,00	5	10.000,00	5	10.000,00	5	30.000,00
Interventi di straordinaria manutenzione patrimonio comunale	0,00	1	146.000,00	1	146.000,00	1	292.000,00
Straordinaria manutenzione caserma carabinieri	7.542,21	1					
TOTALE	1.827.132,28		196.000,00		196.000,00		2.219.132,28

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSA - SERVIZIO TECNICO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,620,962.46	0.00	0.00	1,620,962.46
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,620,962.46	0.00	0.00	1,620,962.46

Il referente del programma

GUAITA MARA

...

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSA - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'assegnazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

GIULIA MARA

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSA - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 3 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riferire il codice CUI dell'intervento al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete per la quale non si intende procedere al completamento e non sia pertanto presente alcun intervento nella scheda D
(3) Se derivante da opere incomplete riportare il relativo codice CUP
(4) Riferire l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

GUAITA MARA

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSA - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	RUP (4)	Lotto Funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice NUTS			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Raffine e attivazione Intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiuntivo e variazioni a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella D.3)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali interventi di cui alle attività C. collegati all'intervento (10)	Scadenza del termine ultimo per l'ultimazione dell'eventuale finanziamento derivante da costituzione di fondo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
U000007001000040001			2024	GIUNTA MARA	No	No	021	025	010		04 - Riabilitazione	0200 - Altri interventi edili	RIABILITAZIONE EDILIZIA R.T.M.	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
															1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
Note:																									

Note:
(1) Numero intervento « 1 » = di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è dato inizio + progressivo di 0 che
(2) Numero intero (eventuale decimale) dell'ammontamento in lire a seguito della liquidazione
(3) Indica il CUP dell'attività (contenuto)
(4) Indica la data di inizio dell'attività
(5) Indica la data di fine dell'attività
(6) Indica la data di fine dell'attività
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del codice
(8) A sensi dell'art. 3 comma 6, il caso di definizione di opere trasforma l'importo complessivo di cui per la realizzazione dell'opera e per la manutenzione, ripartizione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo a sensi dell'articolo 3, comma 6, Art. 10 della legge 44/1995 e spese eventualmente già sostenute e con compenso di lavoro, eventualmente alla prima annualità
(10) Rappresenta l'importo dell'eventuale contributo di cui a corrispondente contributo pubblico, alla scheda C
(11) Rappresenta l'importo del capitale privato come parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso ovvero se l'attività è stata definita, complessiva, solo in base di modifica del programma

Tabella D.1
C1. Classificazione Intervento CUP codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici pubblici e impiantistica)

Tabella D.2
C2. Classificazione Intervento CUP codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. attività nuova
2. attività modifica
3. attività ripristino

Tabella D.4
1. ricerca di progetto
2. committenza di costruzione e gestione
3. progettazione
4. attività partecipativa o di supporto
5. gestione finanziaria
6. contratto di disponibilità
7. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art. 3 comma 1 lettera a)
2. modifica ex art. 3 comma 1 lettera b)
3. modifica ex art. 3 comma 1 lettera c)
4. modifica ex art. 3 comma 1 lettera d)
5. modifica ex art. 3 comma 1 lettera e)

Il referente del programma

GIUNTA MARA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSSA - SERVIZIO TECNICO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUS	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
U83048770015202400001		Ristrutturazione edificio ex R.T.M.	GUAITA MARIA	1.620,962.46	1.620,962.46	ADN	1	SI	SI	2		UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSSILLA	

(*) Tieni sempre presente solo in caso di modifica del programma.
(1) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committeenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificate alla quale si intende delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si

Il referente del programma

GUAITA MARIA

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAL - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere incomplete
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALCHIUSA - SERVIZIO TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
GUAITA MARA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, inserito nell'ambito del Capo X “Privatizzazioni” dedicato alla “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” sono così sostituiti:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Nel triennio 2024/2026 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali

